

Quando

Signori

Delibazione della giurisdizione  
in materia penale dei Magi-  
strati del Consolato e Tribunali di  
commercio

La giurisdizione criminale che si esercita dai Magistrati del Consolato di Torino e Novara in forza delle vigenti leggi, presenta due inconvenienti. Concerne il primo i reati commessi in materia commerciale e punibili con pena corporale. Gli imputati di questi delitti nelle provincie di Torino e Novara non avendo altre giurisdic. che il Magistrato del Consolato, rimangono privati del beneficio dell'appello, laddove nelle altre provincie essendo giudicati dai Tribunali di prima cognizione come giungenti le voci di Tribunali di commercio, sono ammessi a godere di quel beneficio. Considerato l'altro inconveniente nell'inevitabile alternativa a di privarsi gli imputati di reati per fatti di commercio importanti pena criminale, ed appartenenti alle suddette provincie di Torino e Novara, dell'uno o dell'altro ricorso, che al termine del Codice di procedura criminale debbe istituirsi dalla Camera del Consiglio, e quindi dalla sezione d'accusa, ovvero di trasporto dei medesimi membri la Camera di Consiglio e la sezione d'accusa,

attesa la ristrettezza del numero dei  
giudici addetti ai summentovati Magis-  
trati Consolari.

Per rimediare a questo inconveniente,  
e far cessare l'irragionevole disparità  
di trattamento che esiste tra gli imputati  
delle provincie di Torino e Milano, e  
quelli delle altre provincie, due mezzi si  
si presentano. Il primo sarebbe quello di,  
estendere in materia penale commu-  
nale ai Giudici istruttori e Tribunali  
di prima cognizione di Torino e Mila-  
no stesso nome di istruttori e di  
competenza, che si debbono secondo  
le vigenti leggi estendere dai Giudici  
Istruttori e Tribunali di prima cognizione  
delle altre provincie, salvo il rinvio  
l'appello ai suddetti Magistrati  
Consolari nei casi e modi determinati  
dal Codice di procedura criminale.  
Il secondo mezzo si avrebbe nell'  
abolizione generale della giurisdizione  
criminale dei Magistrati del Condo-  
tato e Tribunali di commercio.

Ho propenduto pel secondo mezzo  
siccome più conforme all'attuale  
ordine di cose.

Infatti la soppressione delle giurisdic-  
zioni speciali, massime nelle materie  
penali, è un bisogno di sempre, una  
conseguenza di quell'eguaglianza

ciò che è così intimamente collegata colla  
guarantigia de' nuovi politici ordinamenti.  
Coll' applicazione di siffatto principio alla  
giurisdizione criminale attualmente esercitata  
dai Magistrati e Tribunali di commercio  
vorrebbe ad ottenere l'importante vantaggio  
di collegarla con un procedimento defini-  
tivo la dare essa dee stabilmente rimanere  
in forza anche del Codice di commercio  
lasciato bensì finora sospeso in tal parte;  
ma per motivi che nell'odiosa condizione  
de' tempi non debbono ritardarne più  
oltre l'esecuzione.

Le Regie Costituzioni nell'investire  
i Consolati di Torino e Milano della  
giurisdizione penale per le materie di  
commercio danno nell'interesse de'  
condannati una speciale guarantigia  
col mezzo del giudizio di deliberazione,  
cui erano sottoposte le sentenze consolari,  
che imperlavano condanna alla pena  
di morte o de' lavori forzati. Questo  
questa guarantigia come incompatibile  
col sistema del procedimento orale:  
non può ad essa supplire intimamente  
il mezzo del ricorso in cassazione,  
avendo questo ristretto all'errore in  
diritto lasciando la deliberazione di sentenza  
anche all'errore in fatto.

Tutte queste difficoltà ed incongruenze  
si dilogano mediante riunione della  
competenza speciale de' Magistrati

i Tribunali di commercio in materia penale nella giurisdizione dei Magistrati e Tribunali ordinari. II. Magistrati Consolari, i quali per tal guisa da una o l'altra parte delle presenti loro attribuzioni, potranno ricominciare rivolger l'operosità loro alla spedizione delle cause civili di loro cognizione e richiedenti speciale celerità nella trattazione e nel giudizio.

Queste considerazioni mi persuadono della convenienza della soppressione generale della giurisdizione dei Magistrati e Tribunali di commercio in materia penale. Il progetto di legge, che ha per tal effetto compilato, e che ho l'onore di presentarvi, è del tenore seguente:

Art. 1.

È abolita la giurisdizione in materia penale dei Magistrati del Consolato e Tribunali di Commercio.

Art. 2.

Le cause pendenti in materia commerciale che, al tempo della pubblicazione della presente legge, si troveranno pendenti avanti ai suddetti Magistrati e Tribunali di commercio, saranno proseguite e giudicate dai Magistrati e Tribunali ordinari secondo le regole di competenza e nelle forme stabilite dal vigente Codice di procedura criminale.

13 Febbre 1849.

Regio

N. 19.

Abolizione della giurisdizione in  
matrimoni, pendenze dei legittimi, testamenti  
e testate di commercio